

Vi è differenza tra linea di finanziamento A e linea di finanziamento B?

Le linee di finanziamento A e B si differenziano esclusivamente per la dotazione delle risorse finanziarie ascrivibili a ciascuna linea. I requisiti di partecipazioni richiesti dal D.M. 175/2019 e dall'avviso 1/2020, per accedere alle risorse del fondo, sono i medesimi e devono essere ugualmente soddisfatti a prescindere dalla partecipazione alla linea A o B. La somma iscritta a ciascuna linea di finanziamento costituisce il valore di riferimento ai fini della fissazione del limite minimo e massimo del finanziamento richiesto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. n.175/2019. Pertanto, per ciascuna linea di finanziamento i valori del finanziamento minimo e massimo pari, rispettivamente, al 5% e al 20%, sono così individuati: linea A € 50.000,00 (importo minimo); € 200.000,00 (importo massimo). Linea B € 200.000,00 (importo minimo); € 1.000.000,00 (importo massimo).

Quali sono le differenze tra le figure del partner e del collaboratore?

Le figure del partner e del collaboratore sono ben distinte e tutt'altro che interscambiabili tra loro dato che svolgono funzioni, ruoli e attività diverse.

I partner sono attuatori e responsabili delle attività progettuali, all'interno dell'accordo di partenariato sono definiti i ruoli, le competenze e le funzioni da attribuire a ciascuno di essi; concorrono finanziariamente alla realizzazione del progetto e ricevono una quota del finanziamento pubblico. Inoltre, devono possedere i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti dal bando per poter accedere alle risorse finanziarie, al pari del capofila di progetto. Viceversa, l'esistenza delle collaborazioni con enti pubblici o privati è invece meramente eventuale; Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario le azioni progettuali. Pertanto, la distinzione fra soggetto partner e soggetto collaboratore è di notevole rilevanza sotto un duplice aspetto: quello della profilazione soggettiva dell'Ente e quello della destinazione delle risorse finanziarie. Riguardo al primo profilo, il partner deve necessariamente soddisfare i requisiti soggettivi di partecipazione ed essere un'associazione avente le caratteristiche di cui all'art 2, comma 1 del DM 175/2019, diversamente dal collaboratore. Riguardo al secondo profilo, il partner riceve una quota delle risorse pubbliche a differenza del collaboratore che, gratuitamente, presta la sua opera.

Il costo del progetto deve essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato. In caso di partenariato, tale limite si applica al bilancio del soggetto capofila o si può considerare la somma dei bilanci di tutti i soggetti che compongono il partenariato?

L'articolo 6 del D.M. 175/2019 disciplina gli elementi finanziari della proposta progettuale. In particolare, il comma 4 del citato articolo prevede limiti afferenti alla sostenibilità finanziaria dell'ente beneficiario: il valore complessivo del progetto deve essere commisurato al bilancio generale dell'organizzazione e alla sua disponibilità finanziaria. Tale disposizione deve essere letta sia nel suo tenore letterale (avuto riguardo all'espressione "valore complessivo" ivi utilizzata) che in combinato disposto con l'articolo 10, comma 3, il quale, nello stabilire i criteri di valutazione delle proposte, al punto C2, relativo alla capacità realizzativa del progetto - determinata sulla base del rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle entrate totali dell'associazione proponente - statuisce che in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i componenti il partenariato medesimo.

Pertanto, se il progetto prevede l'intervento di diversi partner viene valutata la solidità finanziaria di tutto il partenariato con rapporto agli ultimi bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di finanziamento. In caso di partenariato, quindi, sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate risultanti dai bilanci delle associazioni partecipanti al partenariato.

Posso partecipare ad entrambe le linee di finanziamento A e B? E quanti progetti è possibile presentare?

Come previsto dall'art. 8 del D.M. 175/2019 ogni associazione, in qualità di proponente o capofila, può presentare al massimo una proposta progettuale, ferma restando la possibilità di partecipare, in qualità di partner, ad un'ulteriore proposta. Le associazioni che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte, in qualità di partner, ad un massimo di due proposte progettuali. Pertanto, la partecipazione al fondo, sia in veste di proponente che di partner è ammessa al massimo per due proposte progettuali, indipendentemente dalla linea di finanziamento A o B prescelta.